Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 109° — Numero 307

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 3 dicembre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1968, n. **1195.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 110 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione presso la facoltà di medicina e chirurgia della scuola di specializzazione in radiologia.

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 111. — Alla facoltà di medicina e chirurgia della Università di Siena è annessa la scuola di specializzazione in radiologia, con sede presso l'istituto di radiologia, il cui titolare è direttore della scuola.

Art. 112. — La scuola conferisce due diplomi:

a) diploma di specialista in radiologia che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica della radioterapia e della medicina nucleare (diagnostica e terapeutica) che viene conseguito dopo quattro anni di corso.

b) diploma di specialista in radiologia diagnostica, che abilita all'esercizio specialistico della roentgendiagnostica, e che viene conseguito dopo tre anni di corso.

Art. 113. — Alla scuola possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia nel numero massimo di dieci allievi per anno (totale n. 30).

Art. 114. — Le materie di insegnamento per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni.

2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia.

3) Anatomia radiologica normale.

4) Fisiologia radiologica.

5) Tecnica radiologica generale.

6) Semeiotica radiologica generale.

7) Fondamenti di radiobiologia.

8) Nozioni di statistica e matematica.

2° *Anno*:

1) Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi.

2) Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale.

3) Fondamenti di radioterapia.

4) Danni da radiazioni e mezzi di protezione.

5) Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica.

6) Dimostrazioni cliniche di radioterapia.

3° *Anno*:

1) Diagnostica radiologica differenziale.

2) Dimostrazioni di casistica di roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomopatologico.

3) Dimostrazioni di casistica di roentgenterapia con particolare riferimento all'anatomia patologica.

4) Radioterapia tradizionale. Curieterapia.

5) Radioterapia con alte energie.

6) Elementi di medicina nucleare.

7) Istrumentario, tecnica e metodica di applicazione.

8) Dosimetria.

4° *Anno*:

1) Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica.

2) Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna.

3) Radiodiagnostica e radioterapia clinica (casistica).

4) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

Art. 115. — Le materie di insegnamento per il conseguimento del diploma di specializzazione in radiologia diagnostica sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni.

2) Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia.

3) Anatomia radiologica normale.

4) Fisiologia radiologica.

5) Tecnica radiologica generale.

6) Semeiotica radiologica generale.

7) Fondamenti di radiobiologia.

8) Nozioni di statistica e matematica.

2° *Anno*:

1) Metodica di esplorazione dei vari organi ed apparati.

2. Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale.

3) Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione.

4) Moderne tecniche di esplorazione radiologica.

3° *Anno*:

1) Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati, diagnostica differenziale, rapporti con l'anatomia patologica.

2) Radiodiagnostica clinica.

3) Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

Art. 116. — Gli allievi dovranno prestare servizio di internato nell'istituto di radiologia; hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni.

Al termine di ogni anno dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Il programma di insegnamento potrà essere integrato da conferenze, esercitazioni e seminari.

Alla fine degli esami di corso gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1968
Atti del overno, registro n. 223, *foglio n.* 140. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1968.

Nomina del componente della commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Venezia, in rappresentanza dei radioutenti.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1967, registro n. 44, foglio n. 180, relativo alla costituzione delle commissioni locali di vigilanza sulle radiodiffusioni per il biennio 1967-68;

Vista la comunicazione n. 1299/C.9 in data 9 gennaio 1968 del presidente della commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Venezia, relativa all'avvenuto decesso del sig. Ferdinando Lecco, già componente della stessa commissione in rappresentanza della categoria dei radioutenti;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del sig. Lecco nella commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Venezia;

Vista la designazione dell'Associazione italiana ascoltatori radiofonici telespettatori (A.I.A.R.T.) in data 26 maggio 1968;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto il cav. uff. Umberto Gianeselli, domiciliato in Venezia, S. Polo 2612, è nominato componente della commissione locale di vigilanza sulle radiodiffusioni di Venezia, in rappresentanza dei radioutenti, fino al 31 dicembre 1968.

Art. 2.

Al su nominato membro della commissione sarà corrisposto il compenso di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 2 agosto 1967, citato in premessa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1968

Il Ministro: DE LUCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1968
Registro n. 47 *Poste e telecom., foglio n.* 324

(11326)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1968.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale Transamin (tabloidi 20) della ditta Laboratorio terapeutico M.R., con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 11 febbraio 1960, con il quale è stata registrata al n. 16.345 la specialità medicinale denominata Transamin (20 tabloidi), a nome della ditta Laboratorio terapeutico M.R., con sede in Firenze, via Buffalmacco n. 9, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati dal commercio, ha avuto esito non favorevole, perchè le quantità ritrovate dei seguenti principi attivi sono state:

a) il 78 % dell'acido aspartico calcolato nel dichiarato;

b) l'81 % dell'arginina calcolato nel dichiarato;

c) il 91 % dell'acido glutammico calcolato nel dichiarato;

d) il 19% dell'acido adenosin-5'-trifosforico dichiarato;

Ritenuto che, nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale non ha corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Transamin (20 tabloidi), registrata al n. 16.345 con decreto in data 11 febbraio 1960, a nome della ditta Laboratorio terapeutico M.R., con sede in Firenze, via Buffalmacco, 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1968

Il Ministro: ZELIOLI LANZINI

(11274)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1968.

Norme per la emissione della seconda quota, per un importo di 249 miliardi relativi all'esercizio finanziario 1968, del « Prestito per l'edilizia scolastica ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 641, recante « Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 », che, fra l'altro, autorizza l'emissione di un prestito redimibile denominato « Prestito per l'edilizia scolastica », da emettersi in cinque esercizi finanziari, a decorrere dal 1967, e stabilisce che il Ministro per il tesoro determina annualmente, con propri decreti, il capitale nominale da emettere, la durata del relativo ammortamento, il tasso d'interesse, il prezzo di emissione, le caratteristiche dei titoli, la decorrenza della loro iscrizione sul gran libro, le serie e i tagli, le norme relative alla consegna dei titoli stessi nonchè tutte le altre condizioni e modalità concernenti la sottoscrizione e autorizza la stipula delle convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative alla emissione e al collocamento dei titoli;

Visto che ai sensi dell'art. 52 della citata legge la quota di prestito per l'anno finanziario 1968 si prevede in miliardi 242 di ricavo netto;

Visto l'art. 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84;

Vista la legge 23 ottobre 1961, n. 1148;

D'intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione della quota afferente all'anno finanziario 1968 del « Prestito per l'edilizia scolastica » rimborsabile entro il 1° luglio 1983 per un importo di 249 miliardi di capitale nominale, per conseguire un ricavo netto di 242 miliardi.

Il prezzo di emissione dei titoli è stabilito per ogni cento lire di capitale nominale, in lire novantanove.

I titoli fruttano l'interesse annuo del 5,50 %, pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile dal 1° luglio 1969.

Art. 2.

La sottoscrizione dell'intero ammontare del prestito avverrà nel mese di dicembre 1968 e il versamento del ricavo netto relativo, da effettuarsi in contanti sulla base del menzionato prezzo di emissione, sarà eseguito dalla Banca d'Italia — in relazione al disposto degli articoli 8 e 9 del presente decreto — il giorno 16 di detto mese.

All'atto del versamento saranno corrisposti i dietimi di interesse in ragione del 5,50 % annuo dal giorno della operazione al 31 dicembre 1968.

Art. 3.

Il prestito è distinto in serie da un miliardo di capitale nominale ciascuna.

I titoli sono rimborsabili alla pari in quindici annualità, mediante estrazione a sorte di serie intere, secondo il seguente piano di ammortamento:

Data di pagamento		RATE - Quota - Interesse	Capitale	Totale	Debito residuo
		(milioni di lire)			
1969	1° luglio	6.847,5	11.000,0	17.847,5	238.000,0
1970	1° gennaio	6.545,0	—	6.545,0	238.000,0
	1° luglio	6.545,0	12.000,0	18.545,0	226.000,0
1971	1° gennaio	6.215,0	—	6.215,0	226.000,0
	1° luglio	6.215,0	13.000,0	19.215,0	213.000,0
1972	1° gennaio	5.857,5	—	5.857,5	213.000,0
	1° luglio	5.857,5	13.000,0	18.857,5	200.000,0
1973	1° gennaio	5.500,0	—	5.500,0	200.000,0
	1° luglio	5.500,0	14.000,0	19.500,0	186.000,0
1974	1° gennaio	5.115,0	—	5.115,0	186.000,0
	1° luglio	5.115,0	15.000,0	20.115,0	171.000,0
1975	1° gennaio	4.702,5	—	4.702,5	171.000,0
	1° luglio	4.702,5	15.000,0	19.702,5	156.000,0
1976	1° gennaio	4.290,0	—	4.290,0	156.000,0
	1° luglio	4.290,0	16.000,0	20.290,0	140.000,0
1977	1° gennaio	3.850,0	—	3.850,0	140.000,0
	1° luglio	3.850,0	17.000,0	20.850,0	123.000,0
1978	1° gennaio	3.382,5	—	3.382,5	123.000,0
	1° luglio	3.382,5	18.000,0	21.382,5	105.000,0
1979	1° gennaio	2.887,5	—	2.887,5	105.000,0
	1° luglio	2.887,5	19.000,0	21.887,5	86.000,0
1980	1° gennaio	2.365,0	—	2.365,0	86.000,0
	1° luglio	2.365,0	20.000,0	22.365,0	66.000,0
1981	1° gennaio	1.815,0	—	1.815,0	66.000,0
	1° luglio	1.815,0	21.000,0	22.815,0	45.000,0
1982	1° gennaio	1.237,5	—	1.237,5	45.000,0
	1° luglio	1.237,5	22.000,0	23.237,5	23.000,0
1983	1° gennaio	632,5	—	632,5	23.000,0
	1° luglio	632,5	23.000,0	23.632,5	—
		115.637,5	249.000,0	364.637,5	

Pertanto le serie da ammortizzare per le singole rate di ammortamento e la decorrenza della rimborsabilità risultano dal seguente prospetto:

Rata di ammortamento	Serie da ammortizzare	Decorrenza della rimborsabilità
1ª	undici	1-7-1969
2ª	dodici	1-7-1970
3ª	tredici	1-7-1971
4ª	tredici	1-7-1972
5ª	quattordici	1-7-1973
6ª	quindici	1-7-1974
7ª	quindici	1-7-1975
8ª	sedici	1-7-1976
9ª	diciassette	1-7-1977
10ª	diciotto	1-7-1978
11ª	diciannove	1-7-1979
12ª	venti	1-7-1980
13ª	ventuno	1-7-1981
14ª	ventidue	1-7-1982
15ª	ventitre	1-7-1983

Il sorteggio dei titoli viene eseguito il 4 giugno di ciascun anno di durata dei titoli stessi, a far tempo dal 1969 — giusta il disposto dell'art. 53 della legge numero 641-1967 citata in premessa — in una sala aperta al pubblico, presso la Direzione generale del debito pub-

blico, con l'osservanza delle modalità e formalità di cui al decreto ministeriale 13 novembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301, del 2 dicembre 1967, in quanto applicabili. Nel 1969 saranno imbussolate le schede relative a tutte le 249 serie; nel 1983 non sarà effettuato sorteggio, in quanto, dal 1° luglio di detto anno saranno rimborsabili i titoli di tutte le residue 23 serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate sono rimborsabili dal 1° luglio successivo all'estrazione e da tale data cessano di fruttare interessi. La prima quota di ammortamento è rimborsabile dal 1° luglio 1969 e l'ultima dal 1° luglio 1983.

Art. 4.

I titoli hanno i tagli di lire 100 mila, 500 mila, 1 milione, 5 milioni e 10 milioni di capitale nominale.

I titoli nominativi possono rappresentare uno o più titoli al portatore della stessa serie, sino all'importo di una serie intera.

I titoli al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva; quelli nominativi hanno pure numerazione progressiva ma indipendente dalla serie.

In sede di emissione saranno rilasciati soltanto titoli al portatore.

I segni caratteristici dei titoli, al portatore e nominativi, saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 5.

E' ammessa la riunione dei titoli al portatore appartenenti alla stessa serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i certificati nominativi possono essere divisi in altri certificati nominativi e, se non gravati da vincoli differenti, riuniti al nome della medesima persona o ente, purchè appartenenti alla medesima serie.

Art. 6.

Ai titoli si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, numero 1343, e successive modificazioni.

Essi sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1969 e sugli stessi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico; in particolare le cedole dei titoli al portatore possono essere versate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, in qualunque giorno del semestre che precede la scadenza di esse.

Art. 7.

I titoli ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dall'imposta di successione e dall'imposta sul valore globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia nè possono formare oggetto di accertamenti di ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Art. 8.

La sottoscrizione della quota afferente all'esercizio 1968 del prestito, di cui al precedente art. 1, è affidata alla Banca d'Italia che ha facoltà di avvalersi, per il pubblico collocamento di tutti o parte dei titoli, da effettuarsi nel corso del 1969, di aziende e istituti di credito e di costituire ove occorrano appositi consorzi di collocamento e di garanzia.

Il collocamento avrà luogo allo stesso prezzo di emissione indicato nel citato art. 1 e con determinazione dei dietimi di interessi in ragione del 5,50 % annuo.

Qualora gli importi versati durante il periodo nel quale avrà luogo il collocamento superino l'importo dei titoli offerti, sarà provveduto al riparto e la restituzione delle somme avverrà, senza interessi, non oltre il quinto giorno successivo a quello della chiusura.

L'epoca e le modalità della pubblica offerta saranno fissate dalla Banca d'Italia. Le eventuali richieste di serie intere dovranno pervenire alla Direzione generale del debito pubblico non oltre il 31 gennaio 1969; esse dovranno contenere la indicazione, per ciascuna serie, dei quantitativi, per taglio, dei titoli da rilasciare nonchè delle sezioni di tesoreria provinciale alle quali gli stessi devono essere spediti.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso dei servizi resi, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sullo intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1 % più una provvigione di garanzia dello 0,50 %. Ove si addivenga alla costituzione di consorzi tali provvigioni saranno attribuite dalla Banca d'Italia, in tutto o in parte, ai consorziati in relazione agli impegni che essi assumeranno.

Apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e la Banca d'Italia regolerà i rapporti relativi alle operazioni previste dal presente decreto.

Art. 9.

All'atto del versamento che la Banca d'Italia effettuerà alla sezione di tesoreria provinciale di Roma, questa ultima corrisponderà alla banca stessa — contro rilascio di apposita ricevuta — le provvigioni e i dietimi dovuti, il cui ammontare sarà scritturato fra i « pagamenti da regolare ».

Art. 10.

La Banca d'Italia segnala alla Direzione generale del debito pubblico, non oltre il mese di febbraio 1969, i quantitativi complessivi, per taglio, dei titoli al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria, per la successiva consegna alle filiali della banca stessa.

La consegna dei detti titoli al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le contabilità relative alla operazione di cui al presente decreto sono rese in base alle norme da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Art. 11.

Ai sensi dell'art. 58 della legge 28 luglio 1967, n. 641, citata in premessa, sono estese ai titoli del prestito di cui all'art. 1 del presente decreto le disposizioni del

titolo II del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8, convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84 e modificato dall'art. 5 della legge 23 ottobre 1961, n. 1148.

Art. 12.

Tutti gli atti e documenti riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonchè i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e delle aziende e istituti di credito consorziati, sono esenti da imposta di bollo e di registro e da tassa sulle concessioni governative; inoltre, ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo e da qualsiasi tassa e diritto spettante all'erario e agli enti locali.

Il corrispettivo delle spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria sarà, in quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Vengono osservate, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1968

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
DE LUCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1968
Registro n. 36 *Tesoro, foglio n.* 33

(11411)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1968.

Disposizioni per l'attuazione delle provvidenze creditizie di cui all'art. 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966/1970;

Visto il decreto ministeriale in data 20 gennaio 1967, concernente i criteri generali per l'applicazione degli interventi previsti dalla predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967, n. 446, concernente la semplificazione delle procedure per la concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie in agricoltura;

Visto l'art. 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che istituisce il Fondo forestale nazionale;

Ravvisata la opportunità di dettare disposizioni per l'attuazione delle provvidenze creditizie previste dallo stesso art. 32;

Decreta:

Art. 1.

I fondi conseguenti alle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 44, lettera *bb*) ed all'art. 45, lettera *bb*) della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono versati in apposito c/c infruttifero presso la tesoreria centrale, intestato al Fondo forestale nazionale.

Art. 2.

Per ottenere le anticipazioni di cui all'art. 32, comma secondo, della legge, gli istituti di credito agrario o autorizzati all'esercizio del credito agrario, che intendano impegnarsi a concedere i mutui previsti, debbono presentare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il termine che sarà stabilito dal predetto dicastero.

Nella domanda l'istituto dovrà indicare:

la zona nella quale è autorizzato ad operare;

l'entità delle anticipazioni che prevede di impiegare annualmente.

Dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il Ministero per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministero del tesoro, provvederà all'attribuzione delle anticipazioni, con riguardo alle esigenze economiche delle varie zone territoriali ed all'attività svolta dai singoli istituti nel settore della economia montana e delle foreste.

Art. 3.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposite convenzioni che i Ministri per l'agricoltura e foreste e per il tesoro stipuleranno con gli istituti di credito prescelti i quali sono autorizzati a compiere le suddette operazioni di credito anche in deroga ai propri statuti.

Art. 4.

Ai sensi del precitato art. 32, gli istituti prescelti provvederanno alla concessione di mutui a comuni, altri enti pubblici e privati, società e singoli proprietari, per la costituzione di nuovi boschi, la ricostituzione ed il miglioramento di quelli esistenti, nonchè per l'utilizzazione industriale e commerciale dei prodotti forestali.

Ai predetti mutui sono applicabili le norme regolatrici del credito agrario, nonchè quelle che disciplinano il finanziamento delle opere di rimboschimento e di bonifica montana, in quanto non contrastino con la legge 27 ottobre 1966, n. 910, e con il presente decreto.

Art. 5.

Le domande per ottenere i finanziamenti per gli scopi indicati dall'art. 32 della legge devono essere dirette all'ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio, e contemporaneamente all'istituto di credito prescelto fra quelli ammessi ad operare con le anticipazioni statali.

Dalle domande devono risultare:

a) le generalità, la data di nascita e il domicilio del richiedente, e, se trattasi di comuni, di altri enti pubblici e privati e di società, la denominazione e la natura dell'ente o della società, con l'indicazione degli estremi dell'atto costitutivo, nonchè del titolo che conferisce la legale rappresentanza al firmatario della domanda;

b) il titolo in base al quale il richiedente conduce l'azienda o possiede l'immobile, con riferimento agli atti che lo comprovino;

c) la località nella quale trovasi l'azienda o l'immobile;

d) le garanzie offerte;

e) lo scopo per cui si chiede il mutuo;

f) il termine entro il quale il richiedente si impegna ad iniziare e ad ultimare le opere e gli acquisti progettati;

g) l'istituto di credito prescelto.

Nella domanda debbono essere altresì indicati la specie, la misura ed il costo delle opere di rimboschimento e di ricostituzione boschiva da eseguire, nonchè gli impianti fissi da realizzare per la industrializzazione e commercializzazione dei prodotti forestali. Saranno, inoltre indicati il numero, la specie, il prezzo unitario e le altre caratteristiche essenziali dei macchinari e delle attrezzature mobili da acquistare.

Quando il mutuo sia richiesto per l'esecuzione di opere e di impianti fissi, la domanda dovrà essere corredata dal relativo progetto, con il computo analitico della spesa prevista.

E' in facoltà degli ispettorati e degli istituti di credito prescelti di chiedere eventuali altri documenti, ritenuti necessari ai fini dell'istruttoria.

Art. 6.

Saranno accolte con preferenza le iniziative intese alla costituzione di nuovi boschi ed alla ricostituzione e miglioramento di quelli esistenti — soprattutto con l'impiego di specie a rapido accrescimento — quando l'intervento debba attuarsi nei territori montani o nei territori soggetti a vincolo idrogeologico. Saranno altresì accolte, con preferenza, le iniziative intese alla attuazione di interventi diretti a ridurre i costi di lavorazione degli opifici che provvedono alla prima lavorazione del legno o degli impianti per l'allestimento del sughero in plancia, nonchè gli interventi diretti alla costituzione di depositi di prodotti forestali ed allo acquisto delle relative attrezzature per lo spostamento meccanico dei materiali.

Saranno anche agevolati gli investimenti volti ad assicurare l'impiego del legname ricavato dai boschi cedui e l'impiego dei residui del legno e del sughero.

Art. 7.

L'ispettorato ripartimentale delle foreste, riconosciuta la entità e la convenienza delle opere e degli acquisti progettati, anche in relazione ai fini di interesse generale, ed accertata la non esistenza di cumulo di benefici creditizi o contributi per gli stessi interventi, trasmette all'istituto indicato dal richiedente il nulla-osta alla concessione del finanziamento sulla base della spesa ritenuta tecnicamente ammissibile. Non ricorrendo le condizioni volute, l'ispettorato stesso rigetta la domanda, informandone il richiedente, l'istituto di credito prescelto, nonchè il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

Gli istituti, nell'esaminare la domanda di finanziamento, ai fini della valutazione delle garanzie, dovranno tener conto dell'incremento di valore che verrà a conseguire il fondo e l'azienda ad opere ultimate.

Delle decisioni assunte in ordine alle domande gli istituti debbono dare comunicazione al richiedente, al competente ispettorato ripartimentale delle foreste ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel più breve tempo possibile dalla ricezione del nulla-osta ispettoriale.

I rischi di ciascuna operazione sono posti integralmente a carico degli istituti di credito, i quali si cauteleranno mediante le garanzie previste dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, od altra idonea garanzia.

Art. 9.

Le anticipazioni a favore degli istituti di credito saranno versate in appositi c/c infruttiferi, vincolati, aperti presso la tesoreria centrale al nome degli istituti stessi.

I prelevamenti dal c/c infruttifero intestato al « Fondo forestale nazionale » da parte di detti istituti, saranno effettuati su richiesta degli istituti stessi, nei limiti delle anticipazioni assegnate, per importi corrispondenti alle operazioni perfezionate o alle somministrazioni autorizzate, specificati in appositi elenchi, muniti della firma del direttore generale dell'istituto o di un suo delegato e vistati dal competente ispettorato ripartimentale delle foreste.

Art. 10.

I mutui riguardanti le opere saranno somministrati per il 40 % non appena perfezionato il relativo contratto, per altro 25 % in base a stati di avanzamento accertati dal competente ispettorato ripartimentale delle foreste, sempre che il mutuatario abbia investito nelle opere finanziate la quota di almeno il 75 % delle opere ammesse, e per il rimanente 35 %, a saldo, in base alle risultanze dell'accertamento finale, eseguito dal predetto ispettorato.

Per i mutui concessi per i soli acquisti, l'erogazione delle somme sarà effettuata su presentazione delle relative fatture, debitamente vistate dal competente ispettorato, direttamente alla ditta fornitrice per conto del mutuatario.

Nel caso in cui la spesa risultante dall'accertamento finale, ovvero l'importo effettivo della fornitura, sia inferiore alla somma ammessa, il mutuo stesso sarà proporzionalmente ridotto come indicato nel successivo art. 11.

Art. 11.

In sede di concessione dei mutui, oltre alle prescrizioni contenute nelle convenzioni di cui al precedente art. 3 ed ai criteri di preferenza stabiliti dall'art. 6, debbono, in ogni caso, osservarsi le seguenti norme:

a) i mutui potranno essere concessi fino alla misura del 90 % della spesa riconosciuta tecnicamente ammissibile, nel caso di interventi da adottare nei territori montani o nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, e fino alla misura dell'80 % nel caso di interventi da attuare al di fuori di detti territori e terreni;

b) l'ammortamento delle operazioni di credito, poste in essere dagli istituti, avrà luogo:

in cinque anni, per l'acquisto di attrezzature e macchinari mobili destinati all'utilizzazione industriale e commerciale dei prodotti forestali;

in dieci anni, per l'acquisto di attrezzature e macchinari fissi e per la costruzione o l'ampliamento di impianti destinati come sopra;

in dodici anni, per l'impianto di pioppeti;

in quindici anni, per l'impianto, la ricostituzione e il miglioramento di boschi cedui;

in venti anni, per la costituzione di boschi di alto fusto con specie legnose a rapido accrescimento, escluso il pioppo;

in quaranta anni, per la costituzione od il miglioramento di boschi di alto fusto con specie legnose tradizionali.

Le ditte richiedenti dovranno impegnarsi a non mutare la destinazione delle attrezzature, dei macchinari e degli impianti per tutta la durata delle singole operazioni, sotto pena di decadenza dal beneficio del termine.

Art. 12.

Il mutuatario dovrà ultimare gli acquisti e le opere nel termine stabilito nell'atto di mutuo, su conforme parere del competente ispettorato ripartimentale delle foreste, salvo eventuali proroghe che potranno essere concesse dal medesimo ispettorato.

In caso di inosservanza del termine predetto, il mutuatario decade dal beneficio del mutuo ed è obbligato a restituire le somme ricevute, gli interessi maturati, nonchè gli interessi di mora dell'8 % a decorrere dalla data fissata per l'ultimazione dei lavori.

Qualora i lavori non venissero eseguiti in conformità dei progetti approvati e pertanto le opere non risultassero collaudabili, il mutuatario decade dal beneficio del finanziamento agevolato ed è tenuto a restituire le somme ricevute, corrispondendo sulle medesime l'interesse dell'8 % dalla data della loro erogazione.

Dette somme, al netto dei compensi spettanti all'istituto a termini delle convenzioni di cui all'art. 32 della legge, sono di pertinenza del « Fondo di rotazione » e debbono essere versate con le modalità e nei termini di cui al successivo art. 16.

Art. 13.

I singoli mutui entreranno in ammortamento il 1° gennaio o il 1° luglio immediatamente successivi alla data in cui è avvenuta la erogazione del saldo.

L'ammortamento avrà luogo in annualità o semestralità costanti posticipate, comprensive delle quote di rimborso del capitale e dei relativi interessi, al tasso annuo del 2 per cento.

Per il periodo di preammortamento, il mutuatario sarà tenuto a corrispondere all'istituto mutuante l'interesse semplice posticipato, a tasso annuo del 2 per cento sulle singole erogazioni.

Oltre al pagamento delle rate di ammortamento nessun altro onere potrà farsi gravare sul mutuatario ad eccezione della trattenuta prevista a favore del fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè delle eventuali spese di bollo per le cambiali.

Art. 14.

Nel caso in cui il mutuatario intenda estinguere il debito nel periodo di preammortamento, dovrà restituire all'istituto l'importo delle somme ricevute e dei relativi interessi semplici, maturati, al saggio del 2 per cento, oltre ai compensi spettanti all'istituto stesso.

Qualora il mutuatario intenda estinguere il mutuo anticipatamente durante il periodo di ammortamento dovrà versare il residuo debito capitale maggiorato degli interessi alla data del riscatto, oltre ai compensi spettanti all'istituto.

Per quanto riguarda i finanziamenti destinati alla utilizzazione industriale e commerciale dei prodotti forestali, l'estinzione anticipata è ammissibile soltanto quando sia trascorso un periodo minimo di cinque anni dalla data di inizio dell'ammortamento.

Art. 15.

In caso di pagamenti effettuati in ritardo, rispetto alle scadenze stabilite, il mutuatario sarà tenuto alla corresponsione degli interessi di mora, nella misura dell'8 %. Il mancato pagamento anche di una sola rata di ammortamento, come pure degli interessi di preammortamento, alle scadenze convenute, produrrà di diritto la immediata risoluzione del contratto. In tal caso l'istituto mutuante potrà agire immediatamente per il recupero di ogni credito ivi compresi gli interessi di mora e le spese di giudizio. Sono comunque fatte salve le particolari modalità procedurali di recupero previste per le operazioni assistite dal fondo interbancario di garanzia.

Art. 16.

Le annualità o le semestralità di ammortamento dovute dai mutuatari al netto dei compensi spettanti agli istituti, dovranno essere versate dagli istituti stessi nel conto corrente intestato al « Fondo forestale nazionale », presso la tesoreria centrale entro il quindicesimo giorno dopo le scadenze stabilite nei piani di ammortamento dei singoli mutui, e ciò anche se i mutuatari non abbiano provveduto ai relativi pagamenti.

Parimenti, dovranno essere versate nello stesso conto corrente — entro il quindicesimo giorno dopo le scadenze stabilite — le somme dovute dai mutuatari per interessi di preammortamento, al netto dei compensi spettanti agli istituti, nonchè — entro quindici giorni dalla data delle singole operazioni — qualsiasi somma dovuta per estinzioni anticipate, per revoche, riduzioni, rinunce o per qualsiasi altro titolo.

Dopo il 31 dicembre 1995, i versamenti di cui sopra affluiranno all'erario.

Art. 17.

Per le operazioni di finanziamento sarà tenuto dagli istituti di credito una gestione separata e saranno aperte apposite contabilità, dalle quali dovranno risultare:

a) i versamenti sul c/c vincolato di cui al precedente art. 9;

b) i prelevamenti dal detto conto vincolato nonchè le somministrazioni corrisposte ai beneficiari dei mutui;

c) gli interessi di preammortamento dovuti dai mutuatari;

d) le rate di ammortamento, con la specifica delle quote di capitale e interesse;

e) le estinzioni anticipate;

f) i versamenti in tesoreria;

g) i compensi trattenuti dagli istituti;

h) le morosità.

Entro il 28 febbraio di ogni anno, gli istituti trasmetteranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministero del tesoro gli estratti dei conti suddetti riferiti alle operazioni dell'anno precedente, nonchè una copia dei piani di ammortamento dei finanziamenti concessi.

Art. 18.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministero del tesoro potranno chiedere, sia agli istituti che ai beneficiari dei mutui, tutti i dati, le notizie ed i documenti occorrenti per esplicare la loro vigilanza sulla gestione dei fondi.

Detti Ministeri hanno, inoltre, la più ampia facoltà di disporre controlli ed ispezioni, in via amministrativa e contabile, al fine di accertare la situazione delle anticipazioni e dei mutui concessi e somministrati, la regolarità dei conti e l'osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti le relative operazioni.

Art. 19.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 23 ottobre 1967, contenente disposizioni per l'attuazione delle provvidenze creditizie di cui all'articolo 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11309)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1968,
Autorizzazione all'approdo nel porto di La Spezia di navi con carico in tutto o in parte di tabacchi in foglia o lavorati provenienti dall'estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del regio decreto 1° agosto 1901, n. 399, concernente il regolamento per l'esecuzione della legge sulla privativa dei sali e dei tabacchi;

Visto l'art. 62 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio del sale e dei tabacchi e successive modificazioni;

Considerata la necessità di includere, ai sensi del citato art. 62 della legge 17 luglio 1942, n. 907, il porto di La Spezia fra quelli nei quali possono approdare le navi con carico in tutto o in parte di tabacchi in foglia o lavorati provenienti dall'estero per fare operazioni di commercio;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, nel porto di La Spezia possono approdare le navi con carico in tutto o in parte di tabacchi in foglia o lavorati provenienti dall'estero per fare operazioni di commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(11310)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1968.
Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Campania;

Vista la nota 4160 del 16 ottobre 1968, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Campania comunica che il dottor Francesco Gagliardi è stato eletto presidente della amministrazione provinciale di Benevento in sostituzione del gr. uff. Pasquale Saponaro, deceduto;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Campania il gr. uff. Pasquale Saponaro con il dott. Francesco Gagliardi;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Francesco Gagliardi, eletto presidente della amministrazione provinciale di Benevento, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Campania in sostituzione del gr. uff. Pasquale Saponaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(11242)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1968,
Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 16 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte;

Vista la lettera del 18 ottobre 1968 con la quale il dott. Enea Mazzoli rassegna le proprie dimissioni, quale esperto del comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte;

Ritenuta la necessità di sostituire, nel comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte, il dott. Enea Mazzoli, dimissionario, con il prof. Giuseppe Maspoli;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Giuseppe Maspoli è chiamato a far parte, in qualità di esperto, del comitato regionale per la programmazione economica del Piemonte in sostituzione del dott. Enea Mazzoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1968

Il Ministro: COLOMBO

(11243)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1968.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 23 gennaio 1967, n. 124, con il quale l'amministrazione provinciale di Vercelli ha chiesto a questo Ministero la classificazione tra le provinciali della strada comunale « da Viverone ad Alice Castello »: dalla strada statale n. 228 in Viverone alla strada provinciale Torino-Biella in Alice Castello, della lunghezza di km. 6+890 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto in data 14 maggio 1968, n. 731, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la strada in parola può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada comunale: « da Viverone ad Alice Castello »: dalla strada statale n. 228 in Viverone alla strada provinciale Torino-Biella in Alice Castello, della lunghezza di km. 6+890.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1968

Il Ministro: NATALI

(11293)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1968.

Riconoscimento della efficacia, ai fini della sicurezza, dell'isolamento speciale completo di cui devono essere dotati gli utensili e gli apparecchi elettrici mobili senza collegamento elettrico a terra.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, relativo al riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza diversi da quelli previsti dal decreto medesimo;

Visto l'art. 314 del citato decreto presidenziale n. 547, concernente il collegamento elettrico a terra degli utensili e degli apparecchi elettrici mobili alimentati a tensione superiore a 25 Volta verso terra se alternata, ed a 50 Volta verso terra se continua;

Ritenuto che con l'adozione di un isolamento elettrico speciale completo avente caratteristiche tecnico-costruttive determinate, gli utensili e gli apparecchi elettrici mobili sopra considerati presentino requisiti di sicurezza omologhi a quelli raggiungibili mediante l'adozione del sistema indicato nella disposizione dell'articolo 314 già citato;

Considerato che le indicazioni tecniche desumibili dalle norme di buona tecnica adottate dai competenti organismi nazionali ed internazionali consentono di ben individuare tale tipo di isolamento elettrico;

Ravvisata l'opportunità di procedere al riconoscimento dell'efficacia di tale nuovo sistema di sicurezza, la cui adozione consente di derogare al prescritto collegamento elettrico a terra degli utensili e degli apparecchi elettrici mobili, così come indicato nel più volte citato art. 314;

Sentito il comitato speciale per l'attuazione delle norme costituito in seno alla commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto si applicano agli utensili ed agli apparecchi azionati da motore elettrico incorporato oppure da movimento magnetico che durante l'uso sono sostenuti o guidati dall'operatore, quali trapani, lucidatrici e simili.

Le presenti disposizioni si applicano, altresì, agli utensili di cui al precedente comma, analogamente azionati, che possano essere montati su supporti che li rendano simili agli utensili fissi.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti della disposizione dell'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, per gli utensili e gli apparecchi di cui al precedente art. 1 che rispondano alle prescrizioni di cui al successivo art. 3, è ammessa deroga all'applicazione dell'art. 314 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547, relativo al collegamento elettrico a terra.

Art. 3.

Gli utensili e gli apparecchi elettrici considerati al precedente art. 1 devono essere costruiti in ogni particolare a regola d'arte secondo quanto è prescritto dalle norme di buona tecnica per gli utensili e gli apparecchi di questo tipo corrispondenti alla definizione contenuta nell'allegato al presente decreto.

Gli utensili e gli apparecchi di cui al comma precedente devono possedere un isolamento speciale completo rispondente ai requisiti di resistenza, di isolamento e rigidità dielettrica, verificabili mediante le prove indicate nell'allegato al presente decreto. Devono altresì possedere tutti gli altri requisiti di costruzione, funzionamento e di efficienza sia per le parti meccaniche che per quelle elettriche indicati dalle norme di buona tecnica per ciascun tipo di utensile od apparecchio, analogamente verificabili mediante l'esecuzione di apposite prove.

Art. 4.

I prototipi di produzione di serie e non di serie degli utensili e degli apparecchi elettrici indicati nell'art. 1, devono essere sottoposti al preventivo esame dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, o dell'Istituto italiano del marchio di qualità, ovvero di altri istituti o laboratori riconosciuti idonei dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, ovvero l'Istituto italiano del marchio di qualità o gli altri istituti e laboratori indicati nel comma precedente, provvederanno ad attestare la rispondenza degli utensili e degli apparecchi alle prescrizioni indicate al precedente art. 3 mediante il rilascio di certificato di prova.

Sull'involucro degli utensili e degli apparecchi considerati nelle precedenti disposizioni, devono essere riportati in maniera indelebile e facilmente visibile, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme di buona tecnica, il numero del certificato di prova ed il marchio dello Ente nazionale prevenzione infortuni ovvero dell'Istituto italiano del marchio di qualità o degli altri istituti o laboratori riconosciuti, nonchè il simbolo consistente in un quadrato entro altro di lato doppio avente lunghezza non inferiore a mm. 5 riducibile a mm. 3 per gli apparecchi la cui dimensione massima non superi i 15 cm.

Art. 5.

E' approvato e vistato nel testo annesso l'allegato tècnico che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 6.

Fermo restando l'osservanza delle norme di buona tecnica sulla fabbricazione degli utensili e degli apparecchi considerati al precedente art. 1, ai fini del presente decreto sono equiparati al certificato di prova previsto al precedente art. 4, i marchi ovvero i certificati rilasciati dai seguenti organismi degli altri Stati membri della Comunità economica europea:

V.D.E. (Verband Deutscher Elektrotechniker) per la Repubblica Federale Tedesca;

C.E.B.E.C. (Le Comité Elettrotechnique Belge) per il Belgio;

U.T.E. (Union Technique de l'Electricité) per la Francia;

K.E.M.A. (Naamloze Vennootschap tot Keuring van Electrotechnische Materialen) per il Paesi Bassi.

Sono altresì equiparati al certificato di prova di cui al precedente art. 4 i marchi o i certificati rilasciati da organismi competenti di altri Stati con i quali sussista o venga adottato un regime di reciprocità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1968

Il Ministro: Bosco

Riconoscimento della efficacia, ai fini della sicurezza, dell'isolamento speciale completo di cui devono essere dotati gli utensili e gli apparecchi elettrici mobili senza collegamento elettrico a terra.

I. Le prove di cui al presente allegato hanno per oggetto gli utensili e gli apparecchi comunemente denominati di classe II che presentino cioè tutte le loro parti in doppio isolamento e/o in isolamento rinforzato. Per tali utensili ed apparecchi elettrici non è previsto il collegamento elettrico a terra.

Gli utensili e gli apparecchi sopra considerati possono:

a) avere un involucro continuo in materiale isolante che racchiuda tutte le parti metalliche, ad eccezione di particolari, quali targhe, viti e ribattini, purchè siano separati dalle parti attive con un isolamento almeno equivalente all'isolamento rinforzato;

b) avere un involucro metallico praticamente continuo e nel quale il doppio isolamento è esteso a tutte le parti, eccettuate quelle ove sia irrealizzabile il doppio isolamento ed in suo luogo si ricorra all'isolamento rinforzato;

c) essere risultanti dalla combinazione dei tipi indicati alle precedenti lettere *a*) e *b*).

L'involucro di un utensile o apparecchio ad isolamento completo continuo può formare tutto o parte dell'isolamento supplementare o dell'isolamento rinforzato.

II. Verifica della resistenza d'isolamento e della rigidità dielettrica degli utensili e degli apparecchi considerati al precedente punto I.

a) La resistenza d'isolamento e la rigidità dielettrica degli apparecchi devono essere verificate mediante l'effettuazione delle prove di cui ai successivi punti *b*) e *c*).

Con il termine di « massa » utilizzato alle successive lettere *b*) e *c*), si intendono tutte le parti metalliche accessibili, gli assi di impugnature, pulsanti, manopole e organi simili; inoltre, con lo stesso termine, si intende un foglio metallico che ricopra tutte le parti accessibili di materiale isolante.

b) La resistenza di isolamento è misurata ad una tensione continua di 500 Volta circa, un minuto dopo l'applicazione della tensione stessa con gli eventuali elementi riscaldanti disinseriti.

La resistenza d'isolamento si misura tra le parti elencate nella seguente tabella; i valori misurati non devono essere inferiori a quelli corrispondentemente riportati nella tabella stessa.

Isolamento	Resistenza M Ω
Tra parti sotto tensione e le parti metalliche inaccessibili (isolamento funzionale)	2
Tra parti metalliche inaccessibili degli apparecchi e la *massa* (*isolamento suppl.*)	5
Tra parti sotto tensione e la massa (nel caso di isolamento rinforzato, dove è ammesso)	7

c) Immediatamente dopo la prova di cui alla precedente lettera *b*) l'isolamento è sottoposto per un minuto ad una *tensione praticamente sinusoidale*, di frequenza 50 Hz. Il valore della tensione di prova e i punti di applicazione sono indicati nella seguente tabella.

Punti di applicazione delle tensioni di prova	Prova di tensione V
1) Tra *parti sotto tensione* e *parti della massa separate* dalle parti sotto tensione da isolamento rinforzato	4.000
2) Tra parti sotto tensione di polarità diversa	1.500
3) Tra parti metalliche separate dalle parti sotto tensione solamente da isolamento funzionale e:	
— le parti sotto tensione	1.500
— la massa	2.500
4) Tra gli involucri metallici o i coperchi metallici, *rivestiti internamente di materiale isolante* e un foglio metallico in contatto con la superficie interna del rivestimento, se la distanza tra le parti sotto tensione e questi involucri o coperchi metallici, misurata attraverso il rivestimento, è inferiore alla distanza in aria di 2 mm.	2.500
5) Tra un foglio metallico in contatto con impugnature, pulsanti, maniglie e organi simili ed i loro assi, se tali assi possono andare sotto tensione in caso di difetto d'isolamento	2.500
6) Tra la massa e un foglio metallico avvolto attorno al cavo d'alimentazione all'interno del foro d'ingresso, dei dispositivi di protezione del cavo, dei dispositivi per l'eliminazione degli sforzi di trazione e di torsione e dei dispositivi analoghi, oppure un'asta metallica dello stesso diametro del cavo di alimentazione, inserito al posto di questo	2.500
7) Tra il punto dove è collegato un avvolgimento e un condensatore, se si produce una tensione di risonanza « U » tra questo punto e un qualunque morsetto di collegamento del cavo esterno e le parti metalliche separate dalle parti sotto tensione soltanto da isolamento funzionale	2U + 1.000

La prova tra le parti sotto tensione di polarità diversa si effettua soltanto dove si possono fare gli opportuni scollegamenti senza danneggiare l'utensile.

La prova tra il punto di collegamento di un condensatore e di un avvolgimento e la massa o le parti metalliche, si effettua solamente nella zona dove l'isolamento è sottoposto alla tensione di risonanza nelle condizioni normali di funzionamento. Le altre parti vengono scollegate e il condensatore messo in cortocircuito.

La prova non si effettua tra i contatti degli interuttori a piccola distanza di apertura, del termostati, dei limitatori di temperatura e dei dispositivi analoghi, e neppure dell'isolamento dei condensatori collegati tra parti sotto tensione di polarità differente.

All'inizio della prova, la tensione viene applicata partendo da un valore metà e aumentandolo rapidamente fino al valore finale.

Durante la prova non si devono verificare nè scariche superficiali nè perforazioni.

Bisogna avere cura di collocare il foglio metallico in modo da non produrre scariche sui bordi dell'isolante.

Per gli utensili e gli apparecchi definiti come al precedente punto I del presente allegato che hanno sia isolamento rinforzato che doppio isolamento, si deve fare attenzione che la tensione applicata all'isolamento rinforzato non produca delle sollecitazioni troppo elevate all'isolamento funzionale o a quello di protezione.

Durante la prova dei rivestimenti isolanti, il foglio metallico può essere tenuto premuto contro l'isolante per mezzo di un sacchetto di sabbia di dimensioni tali da esercitare una pressione di circa 0,5 N/cm^2. La prova può essere limitata ai punti in cui si presume che l'isolamento sia debole, per esempio in corrispondenza di spigoli vivi metallici che si trovano sotto lo isolamento.

I rivestimenti isolanti possono essere provati separatamente.

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

(11190)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1968.

Approvazione di una clausola particolare di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della compagnia di assicurazioni « Royale Belge ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della compagnia di assicurazione « Royale Belge », intesa ad ottenere l'approvazione di una clausola particolare di polizza per le assicurazioni sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la clausola particolare di polizza che prevede la facoltà di stipulare senza visita medica, un'assicurazione a vita intera o mista, in sostituzione di un'assicurazione temporanea per il caso di morte, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della compagnia di assicurazione « Royale Belge ».

Roma, addì 21 novembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(11257)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1968.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla società « Italia Assicurazioni », con sede in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « Italia Assicurazioni », con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, da stipularsi con visita medica;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita da stipularsi con visita medica, e relative clausole particolari, presentate dalla società « Italia Assicurazioni », con sede in Genova:

Tariffa T (u) 67, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 21 novembre 1968

(11258) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DECRETO PREFETTIZIO 16 novembre 1968.

Sostituzione di un componente del consiglio provinciale di sanità di Reggio Emilia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto prefettizio 23 dicembre 1967, numero 3480/28.4 modificato con decreto prefettizio n. 1704/28.4 in data 2 maggio 1968, relativo alla composizione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1° gennaio 1968-31 dicembre 1970;

Vista la lettera n. 11-I-1968, in data 12 novembre 1968, con cui la sede provinciale dell'I.N.P.S. informa che il dott. Giovanni Meli, direttore di detto ufficio e componente del cennato consesso, è stato trasferito a Palermo e segnala, per la sua sostituzione, il dottor Luigi Giusberti, nuovo direttore;

Ritenuta la necessità di aderire alla richiesta;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1962, n. 257;

Decreta:

Il dott. Luigi Giusberti, direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S., è nominato componente, in rappresentanza dell'I.N.P.S. in seno al consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Giovanni Meli, trasferito.

Il predetto durerà in carica fino alla scadenza del triennio 1° gennaio 1968-31 dicembre 1970.

Reggio Emilia, addì 16 novembre 1968

(11329) *Il prefetto*: GIAGU

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ubicato in corrispondenza del km 14 + 600 della strada statale n. 29 in comune di Trofarello.

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1968, n. 3843, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno di superficie di mq. 216 sito in corrispondenza del km. 14 + 600 della strada statale n. 29, identificato nei registri catastali del comune censuario di Trofarello alla pag. 21, lettera *T* del foglio n. 3.

(11260)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 7-PG »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio d'identificazione « 7-PG », a suo tempo assegnato alla ditta Milani Siro, con sede in Umbertide (Perugia), via Petrogalli, n. 17.

(11251)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 10-PR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 10-PR », a suo tempo assegnato alla ditta Bernini Fernando, con sede in Fornovo (Parma), via XXIV Maggio, n. 10.

(11252)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 14-PR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 14-PR », a suo tempo assegnato alla ditta Pettenuzzo Germinal, con sede in Parma, Borgo Schizzati, n. 2.

(11253)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 5-AR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio d'identificazione « 5-AR », a suo tempo assegnato alla ditta Lorenzi Remigio, con sede in Sansepolcro (Arezzo).

(11254)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 3-VT »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 3-VT », a suo tempo assegnato alla ditta Pinzi Lorenzo, con sede in Viterbo, viale Trieste, n. 31.

(11255)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Longone Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1968, il comune di Longone Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.254.559, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11368)

Autorizzazione al comune di Canaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1968, il comune di Canaro (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.575.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11366)

Autorizzazione al comune di Posta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1968, il comune di Posta (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.468.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11367)

Autorizzazione al comune di Fiamignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1968, il comune di Fiamignano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.314.792, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11369)

Autorizzazione al comune di Fara Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1968, il comune di Fara Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11370)

Autorizzazione al comune di Cottanello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1968, il comune di Cottanello (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.213.594, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11371)

Autorizzazione al comune di Lalatico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1968, il comune di Laiatico (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.948.587, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11372)

Autorizzazione al comune di Chianni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1968, il comune di Chianni (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.969.636, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11373)

Autorizzazione al comune di Capannoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1968, il comune di Capannoli (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.955.404, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(11374)

Autorizzazione al comune di Paupisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1968, il comune di Paupisi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.399.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(11354)

Autorizzazione al comune di Longarone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1968, il comune di Longarone (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.728.981, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(11355)

Autorizzazione al comune di Castellavazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1968, il comune di Castellavazzo (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.887.810, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51

(11356)

Autorizzazione al comune di Scaletta Zanclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1968, il comune di Scaletta Zanclea (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.191.788, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11357)

Autorizzazione al comune di Sclafani Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1968, il comune di Sclafani Bagni (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.639.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11358)

Autorizzazione al comune di Villanova Marchesana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1968, il comune di Villanova Marchesana (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.763.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11363)

Autorizzazione al comune di Vejano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1968, il comune di Vejano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.614.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11359)

Autorizzazione al comune di Tessennano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1968, il comune di Tessennano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.341.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11360)

Autorizzazione al comune di Civitacastellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1968, il comune di Civitacastellana (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.716.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11361)

Autorizzazione al comune di Arlena di Castro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1968, il comune di Arlena di Castro (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.954.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11362)

Autorizzazione al comune di Stienta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1968, il comune di Stienta (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.241.533, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11364)

Autorizzazione al comune di Castelguglielmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1968, il comune di Castelguglielmo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.637.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11365)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 231

Corso dei cambi del 2 dicembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624 —	624,05	624,25	624 —	624 —	624 —	624,15	624 —	624 —	624,20
$ Can.	581,25	581,75	581,75	581,25	581,25	581,25	581,45	581,25	581,25	581,50
Fr Sv.	145 —	145 —	145,10	145 —	145 —	145 —	145,055	145 —	145 —	145,03
Kr D.	83,17	83,18	83,24	83,175	83,10	83,17	83,225	83,175	83,17	83,18
Kr N.	87,37	87,38	87,42	87,37	87,30	87,37	87,39	87,37	87,37	87,40
Kr Sv.	120,64	120,65	120,65	120,64	120,60	120,64	120,66	120,64	120,64	120,65
Fol	172,50	172,55	172,70	172,50	172,50	172,50	172,66	172,50	172,50	172,60
Fr B.	12,46	12,46	12,47	12,46375	12,44	12,46	12,4635	12,46375	12,46	12,46
Franco francese	125,96	125,96	126,06	125,965	125,90	125,96	126,02	125,965	125,96	125,95
Lst	1488,50	1488,90	1489,30	1488,50	1488,75	1488,50	1489 —	1488,50	1488,50	1489 —
Dm. occ.	156,37	156,43	156,48	156,37	156,40	156,37	156,425	156,97	156,37	156,45
Scell. Austr.	24,13	24,13	24,1450	24,1335	24,10	24,13	24,1425	24,1335	24,13	24,13
Escudo Port.	21,77	21,78	21,785	21,7750	21,95	21,77	21,74	21,7750	21,77	21,77
Peseta Sp.	8,95	8,95	8,95	8,95	8,70	8,95	8,951	8,95	8,95	8,95

Media dei titoli del 2 dicembre 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106,40
Redimibile 3,50 % 1934	100,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,15
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,925
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	101,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,025

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 dicembre 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,155
1 Dollaro canadese	581,475
1 Franco svizzero	145,045
1 Corona danese	83,227
1 Corona norvegese	87,392
1 Corona svedese	120,672
1 Fiorino olandese	172,66
1 Franco belga	12,464
1 Franco francese	126,007
1 Lira sterlina	1489,10
1 Marco germanico	156,427
1 Scellino austriaco	24,143
1 Escudo Port.	21,747
1 Peseta Sp.	8,951

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla fusione della Banca di credito popolare, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Torre del Greco (Napoli) e della Banca popolare cooperativa del Matese, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Piedimonte d'Alife (Caserta), nella Banca di credito popolare, società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede in Torre del Greco, ed alla sostituzione di quest'ultima nell'esercizio degli sportelli bancari delle due prime aziende.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate rispettivamente in data 1° e 21 maggio 1968, dalle assemblee straordinarie dei soci della Banca di credito popolare, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Torre del Greco (Napoli), e della Banca popolare cooperativa del Matese, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Piedimonte d'Alife (Caserta), relative alla fusione delle due società;

Dispone:

1) Nulla osta alla fusione della Banca di credito popolare, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Torre del Greco (Napoli), con la Banca popolare cooperativa del Matese, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Piedimonte d'Alife (Caserta), mediante costituzione di una nuova azienda di credito, denominata « Banca di credito popolare », società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, con sede legale in Torre del Greco.

2) La banca risultante dalla fusione è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli delle due banche partecipanti alla fusione medesima.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1968

Il Governatore: CARLI

(11308)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione di esami per procuratore legale presso la Corte d'appello di Caltanissetta.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1968, registrato il 29 aprile successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le Corti di appello per l'anno 1968;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1968, registrato il 16 stesso mese, con il quale il prof. Emanuele Proto è stato nominato componente effettivo della commissione predetta presso la Corte d'appello di Caltanissetta, in sostituzione del professore Sebastiano Cassarino;

Letta la nota n. 2030 in data 16 ottobre 1968, con la quale il presidente della Corte d'appello di Caltanissetta, nell'informare che il prof. Emanuele Proto si è dimesso, per motivi di salute, dalla carica summenzionata, propone la sostituzione dello stesso con il prof. Giuseppe Ragusa Maggiore, attualmente componente supplente della detta commissione e la sostituzione di quest'ultimo, nella carica di componente supplente, con il prof. Giovanni Criscuoli, dell'Università degli studi di Palermo;

Poichè si ravvisano necessarie dette sostituzioni;

Decreta:

Ragusa Maggiore prof. Giuseppe, dell'Università degli studi di Catania, è nominato componente effettivo e Criscuoli professore Giovanni, dell'Università degli studi di Palermo, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la Corte d'appello di Caltanissetta in sostituzione, rispettivamente, del prof. Emanuele Proto e del prof. Giuseppe Ragusa Maggiore.

Roma, addì 28 ottobre 1968

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1968
Registro n. 31 *Grazia e giustizia, foglio n.* 232

(11320)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CASSA MARITTIMA MERIDIONALE PER L'ASSICURAZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE DELLA GENTE DI MARE

Concorsi per titoli ed esami a sette posti di funzionario di 3ª classe, carriera direttiva; a ventiquattro posti di vice segretario aggiunto, carriera di concetto; a trentaquattro posti di applicato aggiunto, carriera esecutiva; a ventidue posti di fattorino, carriera ausiliaria, presso la Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

Art. 1

Posti messi a concorso

Sono indetti nei ruoli delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del personale della Cassa marittima meridionale di cui alla tabella *A* annessa al regolamento per il personale ed approvata con decreto interministeriale 9 luglio 1968, i seguenti concorsi per titoli ed esami riservati al personale comunque in servizio presso la Cassa alla data del 9 luglio 1968:

a) Carriera direttiva:
concorso per titoli ed esami a sette posti di funzionario di 3ª classe;

b) Carriera di concetto:
concorso per titoli ed esami a ventiquattro posti di vice segretario aggiunto;

c) Carriera esecutiva;
concorso per titoli ed esami a trentaquattro posti di applicato aggiunto;

d) Carriera ausiliaria:
concorso per titoli ed esami a ventidue posti di fattorino.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Ai concorsi di cui al precedente art. 1 può partecipare il personale di ruolo e non di ruolo comunque in servizio presso la Cassa alla data del 9 luglio 1968 che:

a) sia in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'articolo 6 del regolamento per il personale ad eccezione di quello del limite massimo di età;

b) sia in possesso:
del diploma di laurea per i posti della carriera direttiva;
del diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado per i posti della carriera di concetto;
del diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado per i posti della carriera esecutiva;
della licenza elementare per i posti della carriera del personale ausiliario.

I requisiti di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato dallo art. 3.

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di partecipazione ai concorsi, redatte su carta semplice, secondo lo schema allegato al presente bando, dovranno pervenire alla Cassa marittima meridionale Ufficio del personale via San Nicola alla Dogana n. 9 Napoli, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti prescritti e l'indirizzo al quale egli intende che gli siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di cui al successivo art. 4. E' consentito far riferimento specifico ai titoli già acquisiti agli atti della Cassa.

Qualora il candidato presenti domanda di partecipazione a più di un concorso può limitarsi ad allegare i titoli alla sola domanda relativa al concorso per la qualifica più elevata. In tal caso dovrà ad essi far riferimento nelle altre domande.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4

Commissione giudicatrice Valutazione dei titoli

I concorsi saranno espletati dalle commissioni previste dall'art. 9 del regolamento per il personale.

La commissione, prima delle prove di esame, determinerà le categorie dei titoli valutabili e i criteri di valutazione dei medesimi mediante coefficienti, procederà all'esame della documentazione esistente agli atti della Cassa e di quella presentata dal candidato in allegato alla domanda e attribuirà il relativo punteggio tenendo conto, prevalentemente, della natura delle funzioni svolte, della qualità del servizio prestato, e dell'anzianità di servizio.

A norma dell'art. 10 del decreto Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a cinque decimi.

Art. 5.

Prove di esame

L'esame di ogni singolo concorso verterà, per le prove scritte e per quelle orali, sulle materie di cui ai seguenti programmi:

PROGRAMMI DI ESAME

Concorso per la carriera direttiva. L'esame consisterà in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:
1) diritto del lavoro e legislazione sociale;
2) diritto amministrativo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) diritto privato (civile e commerciale);

b) ordinamento e compiti delle Casse Marittime.

Concorso per la carriera di concetto. L'esame consisterà in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto del lavoro e legislazione sociale;

2) nozioni di diritto amministrativo.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) nozioni di diritto privato (civile e commerciale);

b) ordinamento e compiti delle Casse Marittime.

Concorso per la carriera esecutiva. L'esame consisterà in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte consisteranno:

1) tema di italiano;

2) problema di aritmetica elementare.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

a) nozioni di aritmetica elementare;

b) nozioni elementari di ordinamento amministrativo;

c) cenni sull'organizzazione assistenziale e previdenziale in Italia con particolare riferimento alla struttura ed ai compiti delle Casse Marittime.

Concorso per la carriera ausiliaria.

Prova scritta:

prova pratica di scrittura sotto dettato.

Prova orale:

nozioni elementari di cultura.

Art. 6.

Diario delle prove di esame e comunicazioni

Le prove di esame avranno luogo in Napoli.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati a mezzo di lettera raccomandata non meno di 15 giorni prima dell'inizio di esse.

L'avviso di presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati a mezzo di lettera raccomandata non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Esito delle prove di esame - Votazione complessiva

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto riportato in quella orale.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie
Titoli di preferenza e relativa documentazione

Le graduatorie di merito saranno formate, per ogni concorso, secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva da ciascun candidato.

A parità di merito l'ordine di graduatoria sarà determinato ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni.

Al fine predetto la Cassa si riserva di chiedere ai candidati i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di preferenza di cui alle norme legislative citate nel precedente comma.

I candidati dovranno far pervenire alla Cassa i documenti di cui al precedente comma entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Le graduatorie dei concorsi saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo della Cassa il quale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina, dichiarerà i vincitori e gli idonei dei concorsi.

In tale sede il numero dei posti messi a concorso potrà essere incrementato dai posti disponibili nei ruoli delle relative carriere alla data di approvazione delle singole graduatorie.

Le graduatorie dei concorsi saranno pubblicate nel foglio annunzi legali della provincia di Napoli.

Gli eventuali reclami o impugnative contro le graduatorie dovranno pervenire al comitato esecutivo della Cassa a mezzo plico raccomandato con avviso di ritorno entro quindici giorni dalla data della pubblicazione suddetta.

Art. 10.

Documenti che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi - eccetto quelli già in ruolo - dovranno presentare o far pervenire alla Cassa a pena di decadenza dal diritto alla nomina in ruolo e indipendentemente dagli atti già in possesso dell'amministrazione, i sottoelencati documenti in debito bollo nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal comune di origine o di residenza;

c) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto il concorrente;

e) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) e del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nella leva ovvero di richiesta di iscrizione nelle liste stesse. Il certificato di esito di leva deve contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente;

f) certificato di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza;

g) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai singoli concorsi dalla lettera b) del precedente art. 2.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito il presentare, in sua vece, il certificato-diploma contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

I certificati di cui alle lettere b), c), d), f) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I certificati di cui alle lettere b) e d) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio.

Art. 11.

Nomina in ruolo dei vincitori

La nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi, dopo l'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, è disposta con provvedimento del comitato esecutivo.

Art. 12.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano le disposizioni contenute nel regolamento per il personale e, ove applicabili, quelle vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

Napoli, addì 28 ottobre 1968

Il presidente: dott. Camillo FEDERICO

RACCOMANDATA R.R.

Schema della domanda da far pervenire entro il termine perentorio di cui allo art. 3 del presente bando alla

Cassa marittima meridionale Ufficio del personale Via S. Nicola alla Dogana n. 9 80133 NAPOLI.

Il sottoscritto . . . . nato a . (prov. di . . . . .) il . . residente a . . . . (prov. di .) via n. in servizio presso la Cassa marittima, presa conoscenza del bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso interno per titoli ed esami a posti di . . . . della carriera .

Il sottoscritto dichiara:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (2) . .;

d) di aver osservato buona condotta civile e morale;

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . in data .;

f) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione .;

g) di non essere incorso nella destituzione da precedente impiego presso una pubblica amministrazione.

Ai fini della valutazione di cui all'art. 4 del bando di concorso, unisce alla presente domanda i seguenti titoli:

. . . .

e dichiara, ai fini predetti, di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli esistenti agli atti della Cassa:

. . . .

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo . . . .

. . . . ., li . . . . . .

(firma del candidato)

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(10572)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centoventicinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

Le prove scritte del concorso per esami a centoventicinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 9 ottobre 1967, avranno luogo in Roma, presso i locali del palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 19, 20 e 21 dicembre 1968, con inizio alle ore 8.

(11316)

MINISTERO DELLA DIFESA

Nomina della commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione al corso di medicina dell'Accademia di sanità (Marina militare) anno accademico 1968-69.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, art. 15, sull'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto interministeriale in data 26 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1968, registro n. 22 Difesa, foglio n. 327;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

E' costituita la seguente commissione esaminatrice per l'ammissione al corso di medicina dell'Accademia di sanità interforze di quindici allievi in servizio permanente effettivo nella Marina militare, da assegnare dieci al 1° anno di facoltà e cinque al 3° anno di facoltà anno accademico 1968-1969:

Presidente:

Fiorani Gaetano, contrammiraglio.

Membri:

Bellenghi Guido, colonello medico;
Favaro Alberto, capitano di fregata;
Alfano Achille, tenente colonnello medico;
D'Elia prof. Francesco;
Tollemache prof. Federico.

Segretario senza voto:

Inzerillo Enrico, direttore di sezione.

Ai componenti la suddetta commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa di L. 300.000 (trecentomila) sarà imputata sul cap. 1034 dell'esercizio finanziario 1968.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1968
Registro n. 29 *Difesa, foglio n.* 294

(11176)

Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del tesoro, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare in data 20 novembre 1968).

Sono disponibili, presso il Ministero del tesoro, nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, n. 17 (diciassette) posti di applicato, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'articolo 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 400 (quattrocento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa Direzione generale entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunto agli assegni iniziali della qualifica di applicato l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: PELIZZO

(11175)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Ancona

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 4 giugno 1968, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Ancona;

Visto il decreto ministeriale in data 23 ottobre 1968, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Ancona, nell'ordine appresso indicato:

1.	Zaffarano dott. Michele	punti	103,82	su 132
2.	Quadri dott. Luigi	»	93,35	»
3.	Bitetti dott. Giuseppe	»	92,79	»
4.	Tarabini dott. Lodovico	»	90,28	»
5.	Gaetti dott. Giuseppe	»	90,25	»
6.	Salvati dott. Arnaldo	»	89,86	»
7.	Bonasia dott. Michele	»	89,54	»
8.	Boeri dott. Sergio	»	79,71	»
9.	Ferri dott. Pasquale	»	75,18	»
10.	Di Filippo dott. Costanzo	»	74,07	»
11.	Lo Iacono dott. Domenico	»	74 —	»
12.	Rabacchino dott. Ferdinando	»	73,86	»
13.	Costa dott. Antonio Emilio	»	73,46	»
14.	Guerrieri dott. Domenico	»	73,37	»
15.	Di Pietrantonio Saverio	»	72,18	»
16.	Mancinelli dott. Oliviero	»	71,55	»
17.	Campanella dott. Giovanni	»	74 —	»
18.	Lombardi dott. Antonio	»	70,81	»
19.	Fornaciari dott. Raul	»	70,48	»
20.	Pieschi dott. Antonio	»	69,45	»
21.	Cassano dott. Pasquale	»	69,30	»
22.	Giannetti dott. Giunio	»	68,70	»
23.	Palatiello dott. Vincenzo	»	67,69	»
24.	Oddone dott. Francesco	»	66,08	»
25.	Tollis dott. Aldo	»	65,40	»
26.	Rossi Eugenio	»	60,66	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1968

p. *Il Ministro*: GASPARI

(11318)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dodici posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali.

Si comunica che con decreto ministeriale in data 22 novembre 1968, le prove scritte del concorso per esami a dodici posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità avranno luogo in Roma, presso il Ministero della sanità, viale dell'Industria, EUR, piano terra, stanza n. 29, nei giorni 8, 9 e 10 gennaio 1969, con inizio alle ore 8.

(11406)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventotto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa.

Si comunica che con decreto in data 20 novembre 1968, è stato fissato per i giorni 17, 18 e 19 febbraio 1969, con inizio alle ore 8, il diario delle prove scritte del concorso per esami a ventotto posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma.

(11407)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3337 in data 8 aprile 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Salerno;

Visti gli atti relativi all'espletamento del concorso predetto trasmessi dalla commissione giudicatrice e riconosciutane la regolarità;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 854 e con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso indicato in premessa:

1. Ortolani Gaetano . . punti 195,186 su 240
2. Pianese Giuseppe . . . . . » 187,695 »
3. Pinto Vito . . . . . » 163,540 »
4. Macchia Giovanni » 163,112 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Salerno e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Salerno e del comune di Salerno.

Salerno, addì 14 novembre 1968

Il medico provinciale: GALLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11651 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario di Salerno, indetto con decreto n. 3337 dell'8 aprile 1967;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 854 e con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. dott. Gaetano Ortolani, 1° classificato nella graduatoria del concorso di cui in premessa, è nominato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Salerno, per il prescritto periodo di esperimento e dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Salerno e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Salerno e del comune di Salerno.

Salerno, addì 14 novembre 1968

Il medico provinciale: GALLO

(11025)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2464/G del 21 giugno 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di medici condotti vacanti nella provincia di Macerata ed il successivo decreto di integrazione n. 3251 del 2 agosto 1968;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Vista la designazione all'uopo pervenuta dalla prefettura di Macerata e la terna di primari medici proposta dall'ordine provinciale dei medici;

Vista altresì la terna di medici condotti proposta dall'ordine provinciale dei medici e le designazioni all'uopo pervenute dai comuni interessati ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli articoli 33 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso sopraindicato è così costituita:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Perri dott. Fernando, vice prefetto ispettore della prefettura di Macerata;
Cappuccilli dott. Pasquale, ispettore generale medico, medico provinciale di Ancona;
Menghini prof. Giorgio, primario medico dell'ospedale civile di Macerata;
Marconi dott. Elio, primario chirurgo dell'ospedale civile di Cingoli;
Mariani dott. Angelo, medico condotto di Macerata.

Le funzioni di segretario della commissione saranno espletate dal dott. Lalla Augusto, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le prove di esame del concorso avranno inizio non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si terranno presso l'ospedale civile di Macerata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio ed in quello della prefettura e dei comuni di Pioraco, Potenza Picena, S. Angelo in Pontano, Serrapetrona e Treia.

Macerata, addì 19 novembre 1968

Il medico provinciale: TEDESCHI

(11328)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 18/4230/4 del 6 giugno 1968, relativo all'approvazione della graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1966;

Visto il proprio decreto n. 18/4330/4 del 17 giugno 1968, con il quale sono state assegnate ai vincitori le condotte poste a concorso;

Preso atto che la condotta di Marciana, frazioni Pomonte e Chiessi è rimasta vacante e disponibile per effetto della rinunzia dell'interessato dott. Panvini Gianfranco;

Considerato che il dott Chiavacci Nedo, candidato che segue in graduatoria al rinunziante ha diritto all'assegnazione della condotta avendo indicato fra le sedi di preferenza anche quella in argomento;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Chiavacci Nedo è dichiarato vincitore del concorso indicato in premesse ed assegnato alla condotta medica di Marciana, frazioni Pomonte e Chiessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Livorno, addì 14 novembre 1968

Il medico provinciale: LONGO

(11119)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GROSSETO

Graduatora generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5361 del 12 luglio 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1966;
Visti i verbali trasmessi alla commissione esaminatrice del concorso in parola nominata con proprio decreto n. 1336 in data 19 febbraio 1968;
Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso ai posti di veterinario condotto di cui in premessa, così come è stata formulata dalla commissione esaminatrice:

1.	Pellegrini Luciano	punti 75,27
2.	Palazzesi Alizzardo	» 72,72
3.	Fedi Zeno	» 70,45
4.	Mariotti Piero	» 69,01
5.	Guglielmini Mario	» 68,79
6.	Ramazzotti Franco	» 55,80
7.	Lombardi Giuseppe	» 54,46
8.	Mambrini Ivan	» 53,84
9.	Perazzi Mario Antonio	» 53,13
10.	Pepponi Enzo	» 52,50
11.	Peretti Prospero	» 51,00
12.	Franco Mario	» 49,50
13.	Annarumma Giuseppe	» 48,48
14.	Bruciati-Mietti Bruno	» 46,50

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 14 novembre 1968

Il veterinario provinciale: TAGLIAVINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5850 in data odierna con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1966;
Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati idonei nel concorso di cui in narrativa sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie indicate a fianco di ciascuno di essi.

1) Pellegrini Luciano: 1ª condotta del comune di Grosseto;
2) Palazzesi Alizzardo: 2ª condotta del comune di Grosseto;
3) Mariotti Piero: condotta unica del comune di Castell'Azzara.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 14 novembre 1968

Il veterinario provinciale: TAGLIAVINI

(11276)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2500 del 10 aprile 1967, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1966;
Visto il proprio decreto n. 3966 del 27 giugno 1968, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei;
Visto il decreto n. 3967 del 27 giugno 1968, con il quale i dottori Querques Pompeo, Ricciuti Nicola, Gaggiano Michelarcangelo venivano nominati vincitori, rispettivamente, della condotta di Troia, del consorzio Monteleone di Puglia-Anzano di Puglia e del consorzio di Vico del Gargano-Rodi Garganico;
Considerato che il dott. Ricciuti Nicola ed il dott. Gaggiano Michelarcangelo hanno rinunciato alla nomina;
Ritenuto che deve procedersi all'assegnazione delle sedi rimaste vacanti ai candidati che seguono immediatamente in graduatoria;
Considerato che il dott. Cappiello Renato, 5° in graduatoria, ha anch'egli fatto pervenire la rinuncia a ogni diritto derivantegli dalla graduatoria;
Ritenuto, pertanto, di dover assegnare le sedi del consorzio Monteleone di Puglia-Anzano di Puglia e del consorzio Vico del Gargano-Rodi Garganico ai dottori Cariglia Filomeno e Volpe Benvenuto, rispettivamente 4° e 6° nella graduatoria degli idonei;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicato dai predetti nelle domande di partecipazione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicato:

1) Cariglia Filomeno: consorzio Vico del Gargano-Rodi Gargano;
2) Volpe Benvenuto: consorzio Monteleone di Puglia-Anzano di Puglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Foggia, addì 19 novembre 1968

Il veterinario provinciale: BERNARDI

(11277)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto consorziale vacante nella provincia di Campobasso.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 558/U.V.P. in data 1° marzo 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario condotto del consorzio tra i comuni di Montenero di Bisaccia-Petacciato-Mafalda;

Accertata la regolarità degli atti e dello svolgimento del concorso anzidetto;

Vista la graduatoria di merito dei candidati, stilata dalla competente commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto del consorzio tra i comuni di Montenero di Bisaccia-Petacciato-Mafalda:

1. Sbrocca Domenico	punti	74,451
2. Silvestri Eduardo	»	72,893
3. Ciarlariello Francesco	»	72,032
4. Ricciuti Nicola	»	71,222
5. Licursi Mario	»	71,200
6. Berchicci Nicola	»	69,858
7. Rispoli Nicolino	»	69,226
8. Del Zingaro Giovanni	»	62,352
9. Papa Aldo	»	62,180
10. Buono Ferruccio	»	59,582
11. Santoro Michele	»	58,148
12. De Francesco Carmine	»	54,842

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo del comune capoconsorzio interessato e dell'ufficio veterinario provinciale di Campobasso.

Campobasso, addì 18 novembre 1968

Il veterinario provinciale: RUGGIERO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2173/U.V.P., in data 18 novembre 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti riconosciuti idonei, e relativo al concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto del consorzio tra i comuni di Montenero di Bisaccia-Petacciato-Mafalda;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione del primo graduato, quale vincitore del concorso in questione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Sbrocca Domenico è dichiarato vincitore del concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto del consorzio tra i comuni di Montenero di Bisaccia-Petacciato-Mafalda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo del comune capoconsorzio interessato e dell'ufficio veterinario provinciale di Campobasso.

Campobasso, addì 18 novembre 1968

Il veterinario provinciale: RUGGIERO

(11120)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 11 novembre 1968, n. **17.**

Approvazione del rendiconto generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1966.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 12 *novembre* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il rendiconto generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1966 che, in conformità delle sue scritture, si chiude con le seguenti risultanze:

1) *Gestione di cassa*:

Fondo cassa al 31 dicembre 1965	L.	2.666.843.148
Totale riscossioni eseguite durante l'esercizio 1966	»	12.971.045.774
	L.	15.637.888.922
Totale dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio 1966	»	10.913.244.528
Fondo cassa al 31 dicembre 1966 a debito del cassiere provinciale	L.	4.724.644.394

2) *Gestione finanziaria*:

a) *gestione di competenza*:

Entrate accertate in conto competenza	L.	11.586.265.544		
Uscite accertate in conto competenza	»	11.790.940.590		
Passività della gestione di competenza			L.	204.675.046

b) *gestione dei residui degli esercizi precedenti*:

Avanzo cassa al 1° gennaio 1966	L.	2.666.843.148		
Residui attivi riaccertati al 31 dicembre 1966	»	7.284.894.935		
Totale attività	L.	9.951.738.083		
Residui passivi riaccertati al 31 dicembre 1966	»	8.817.902.521		
Attività della gestione residui			»	1.133.835.562
Avanzo di amministrazione a fine esercizio 1966			L.	929.160.516
Di detto azanvo risultano applicate al bilancio preventivo 1967			»	908.648.000
Effettivo avanzo di amministrazione a fine esercizio 1966			L.	20.512.516

3) *Gestione del patrimonio*:

Totale delle attività	L.	17.377.587.750
Totale delle passività	»	16.006.585.118
Attività netta al 31 dicembre 1966	L.	1.371.002.632

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio finanziario 1966, da riportare nel bilancio 1967, sono stabiliti nelle seguenti somme:

RESIDUI ATTIVI

Avanzo di cassa al 31 dicembre 1966 . .		L. 4.724.644.394
Residui attivi delle gestioni 1965 e retro, rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1966	L. 2.295.896.106	
Residui attivi dell'esercizio 1966 . . .	» 3.604.218.599	
		» 5.900.114.705
Totale attività		L. 10.624.759.099

RESIDUI PASSIVI

Residui passivi delle gestioni 1965 e retro, rimasti da pagare al 31 dicembre 1966	L. 4.913.156.986	
Residui passivi dell'esercizio 1966	» 4.782.441.597	
Totale passività		L. 9.695.598.583
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1966		L. 929.160.516
Di detto avanzo risultano applicate al bilancio preventivo 1967		» 908.648.000
Effettivo avanzo di amministrazione a fine esercizio 1966		L. 20.512.516

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE PROVINCIALE 11 novembre 1968, n. 18.

Approvazione del rendiconto generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1967.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 12 *novembre* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il rendiconto generale della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 1967 che, in conformità delle sue scritture, si chiude con le seguenti risultanze:

1) *Gestione di cassa*:

Fondo cassa al 31 dicembre 1966 .		L. 4.724.644.394
Totale riscossioni eseguite durante l'esercizio 1967		» 12.624.828.276
		L. 17.349.472.670
Totale dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio 1967 .		» 12.797.433.441
Fondo cassa al 31 dicembre 1967 a debito del cassiere provinciale		L. 4.552.039.229

2) *Gestione finanziaria*:

a) *gestione di competenza*:

Entrate accertate in conto competenza	L. 15.536.268.448	
Uscite accertate in conto competenza	» 15.888.348.900	
Passività della gestione di competenza .		L. 352.080.452

b) *gestione dei residui degli esercizi precedenti*:

Avanzo cassa al 1° gennaio 1967	L. 4.724.644.394	
Residui attivi riaccertati al 31 dicembre 1967 . .	» 5.902.032.241	
Totale attività . . .	L. 10.626.676.635	
Residui passivi riaccertati al 31 dicembre 1967 . .	» 9.460.310.269	
Attività della gestione residui . . .		» 1.166.366.366
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1967		L. 814.285.914

3) *Gestione del patrimonio*:

Totale delle attività	L. 25.433.937.382
Totale delle passività	» 18.705.392.043
Attività netta al 31 dicembre 1967 . . .	L. 6.728.545.339

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio finanziario 1967, da riportare nel bilancio 1968, sono stabiliti nelle seguenti somme:

RESIDUI ATTIVI

Avanzo di cassa al 31 dicembre 1967 . .		L. 4.552.039.229
Residui attivi delle gestioni 1966 e retro, rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1967	L. 2.334.763.534	
Residui attivi dell'esercizio 1967	» 6.478.708.879	
		» 8.813.472.413
Totale attività		L. 13.365.511.642

RESIDUI PASSIVI

Residui pasivi della gestione 1966 e retro, rimasti da pagare al 31 dicembre 1967 .	L. 5.035.083.434	
Residui passivi dell'esercizio 1967	» 7.516.142.294	
Totale passività		L. 12.551.225.728
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1967		L. 814.285.914

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(11278)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.